Del. n. 74/2020/PRSE

Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Manuela ARRIGUCCI	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere (relatore)
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 21 aprile 2020 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

in riferimento al rendiconto 2018 della **provincia di Pescara.**

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della

Corte dei conti, nel testo modificato con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 02 luglio 2008);

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 28 maggio 2019, n. 12, che approva le linee guida e il relativo questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2018;

vista la deliberazione n. 14, del 7 febbraio 2020, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il *"Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2020"*;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita da ultimo con decreto del Presidente del 15 maggio 2019, n. 6 e s.m.i.;

vista l'ordinanza del 15 aprile 2020, n. 16/2020, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Marco VILLANI;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2018 della provincia di Pescara – 322.759 abitanti - acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te, in data 31 gennaio 2020, protocollo n. 1211.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

DIRITTO

1. L'articolo 148-*bis* del Tuel ha attribuito incisivi poteri alla Corte dei conti che, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari.

Qualora rilevi gravi irregolarità la Sezione ha il potere di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli Enti, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle suddette pronunce, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque l'insostenibilità finanziaria.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2013), l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'articolo 148-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli Enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, l'articolo 30 della legge n. 161 del 2014 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis) ha attribuito alla Corte dei conti una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'articolo 148-bis, comma 3 del Tuel, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli Enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne la sana gestione finanziaria.

2. Preliminarmente si ricorda che la provincia di Pescara ha aderito alla sperimentazione delle disposizioni concernenti il sistema di armonizzazione contabile, ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. n. 118 del 2011, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 36 del 15 dicembre 2011.

Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2018 della **provincia di Pescara**, si evidenzia che l'Ente ha approvato il rendiconto con deliberazione di Consiglio provinciale n. 14 del 2 luglio 2019. Si segnala, inoltre, che l'Ente è ricompreso nell'elenco di cui agli allegati 1,2, 2-bis del d.l. n. 189 del 2016 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*".

1. Risultato contabile di amministrazione

Il risultato contabile di amministrazione, quale sintesi finanziaria della gestione dell'Ente locale, è definito dall'articolo 186 del Tuel, il quale stabilisce che "*il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi*".

Il saldo in esame presenta profili di discrezionalità in quanto contiene anche componenti quali i residui e gli accantonamenti, da determinare nel massimo rispetto del principio contabile della prudenza. Il calcolo dello stesso considera, infatti, sia i risultati della gestione di competenza sia della gestione residui, pervenendo alla determinazione di un unico valore attraverso il quale si realizza, altresì, il collegamento tra il bilancio e le gestioni pregresse e future.

A partire dall'annualità 2015, per effetto del d.lgs. n. 118 del 2011, *"tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio"* (articolo 74, c. 1, n. 30) lett. a) d.lgs. n. 118 del 2011).

Tabella 1 - Risultato contabile di amministrazione

	2017	2018
	euro	euro
Fondo cassa al 1° gennaio	**18.026.298**	**12.151.716**
Riscossioni	35.610.710	60.983.136
Pagamenti	41.485.292	59.896.196
Saldo di cassa al 31 dicembre	**12.151.716**	**13.238.656**
Pagamenti azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre		
Fondo di cassa al 31 dicembre	**12.151.716**	**13.238.656**
Residui attivi	**37.212.382**	**23.413.789**
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		
Residui passivi	**41.575.698**	**25.117.918**
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	935.468	933.093
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	4.522.373	6.455.532
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	**2.330.559**	**4.145.902**
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	1.529.852	2.379.742
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		
Fondo perdite società partecipate	0	
Fondo contenzioso	500.000	330.000
Altri accantonamenti	81.227	70.000
Totale parte accantonata	2.111.079	2.779.742
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0	113.083
Vincoli derivanti da trasferimenti	0	325.233
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	130.961	0
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	255.467	53.648
Altri vincoli		505.228
Totale parte vincolata	386.428	997.192
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti	333.052	614.822
Totale parte disponibile	**-500.000**	**-245.854**

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati BDAP (anno 2018 e 2017)

Come si evince dalla tabella sopra riportata la provincia di Pescara chiude l'annualità 2018 con un avanzo di amministrazione pari ad euro 4.145.902 in aumento rispetto all'esercizio precedente (euro 1.815.343), che dopo gli accantonamenti e i vincoli previsti dalla normativa vigente, si riduce in un valore non disponibile di euro 245.854.

Il risultato di amministrazione può essere, così, suddiviso:

- "*Parte accantonata*" pari ad euro 2.779.742, di cui euro 2.379.742 per Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (che rappresenta il rappresenta il 10,16% del totale dei residui attivi e il 21,54% dei residui totale esclusi quelli del titolo II, IV e per servizi conto terzi) in crescita rispetto al precedente esercizio; euro 330.000 accantonamenti per contenzioso, in riduzione rispetto al 2017, ed euro 70.000 per altri accantonamenti per passività potenziali derivanti da quelle funzioni di cui oggi la Provincia non è più titolare ai sensi della legge 56 del 2014 (cfr. pag. 19 della relazione tecnica sulla gestione dell'esercizio 2018);
- *"Parte vincolata"* pari ad euro 997.192, accresciuta di più del doppio rispetto al 2017, di cui euro 113.083 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili (relativi all'adeguamento contrattuale per i dirigenti dell'Ente ed economie riguardanti le spese per il trattamento economico accessorio al personale dipendente); euro 325.233 per vincoli da trasferimenti (relativi al riaccertamento dei residui passivi del Titolo I della spesa "corrente" la cui fonte di finanziamento - trasferimento regionale o statale - è stata integralmente incassata); euro 53.648 vincolati formalmente attribuiti dall'Ente (relativi al credito di Provincia Ambiente nei confronti della Provincia); euro 505.228 per altri vincoli (relativi ad avanzo da reiscrizione per euro 195.917 e avanzo vincolato per la riduzione dell'indebitamento per euro 309.311);
- *"Parte destinata agli investimenti"* pari ad euro 614.822 (scaturisce dal riaccertamento dei residui passivi del Titolo II della spesa "investimenti" la cui fonte di finanziamento - trasferimento regionale o statale - è stata integralmente incassata).

Si osserva, poi, che l'Ente con delibera di Consiglio provinciale n. 21 del 18 maggio 2018, ha approvato il piano di rientro del disavanzo di gestione 2017 stabilendo di recuperare il disavanzo in due quote di pari importo da imputare al bilancio di previsione 2019-2021.

Considerato il miglioramento aritmetico della "*Parte disponibile*" di euro 254.146, la provincia di Pescara risulta aver rispettato il piano di recupero del disavanzo (si veda seguente tab.2).

Riguardo all'accantonamento a FCDE, si evidenzia che l'Ente, analogamente agli esercizi precedenti, ha quantificato lo stesso con metodo semplificato, facoltà concessa agli enti, per gli esercizi 2015-2018, dall'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011, così come modificato dal d.m. del 20 maggio 2015, accrescendolo prudenzialmente e sostanzialmente pur a fronte di un decremento dei residui attivi.

In merito all'accantonamento per fondo contenzioso, l'Organo di revisione comunica "*in relazione alla congruità delle quote accantonate, il collegio, previa acquisizione della documentazione già*

richiesta al settore avvocatura, si riserva l'esame della situazione in sede di verifica degli equilibri di bilancio e assestamento generale del bilancio di previsione 2019/2021".

Si richiama, pertanto, l'Ente ad effettuare un'attenta e puntuale ricognizione dei contenziosi e, in via generale, si segnala la necessità di attuare un diligente monitoraggio degli accantonamenti e della loro congruità e di darne adeguata motivazione, in special modo della consistenza del FCDE, la cui corretta quantificazione è fondamentale per preservare la gestione da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

2. Verifica degli equilibri

Ciascun ente locale, per erogare servizi alla collettività, sostiene spese di funzionamento a carattere continuativo (acquisto di beni e servizi, pagamento del personale, rimborso dei mutui in ammortamento, etc.) che, nel rispetto dei principi di una sana e corretta gestione finanziaria, devono trovare copertura nelle entrate di carattere ordinario, evitando il ricorso a mezzi straordinari.

In relazione a questa esigenza, l'art. 162 del Tuel, che individua i *"Principi del bilancio"*, stabilisce che la gestione corrente, come definita ai commi 5 e 6, debba essere redatta *"nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità".* La gestione corrente deve risultare in equilibrio e non può avere altre forme di finanziamento che non siano le entrate correnti, salvo le eccezioni previste per legge e, a decorrere dal 2015, quelle indicate nel *"Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"* (Allegato n. 4/2, d.lgs. n. 118 del 2011).

Il predetto *"Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio"* (Allegato n. 4/1, d.lgs. n. 118 del 2011), al paragrafo 9.10, precisa, altresì, che il bilancio di previsione deve prevedere anche l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in conto capitale e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili.

Cronoprogramma puntuale delle spese e accantonamenti congrui sono strumenti fondamentali per rilevare la reale situazione dell'ente e la capacità gestionale degli amministratori; in special modo fondi e accantonamenti sono preordinati a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la sterilizzazione preventiva delle risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possono pregiudicare gli equilibri futuri.

Tanto premesso, dall'analisi della dinamica dei flussi generati dalla gestione finanziaria è possibile misurare la intrinseca capacità di garantire margini di copertura del fabbisogno dell'ente. Tale capacità trova sintetica espressione nei dati che seguono.

Tabella 2 – Verifica degli equilibri

		2017	2018
		euro	euro
Equilibrio di parte corrente			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	+	887.406	935.468
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	-	0	250.000
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3-00	+	37.093.525	28.945.849
di cui per estinzione anticipata di prestiti			
C) Entrata Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	+	0	0
D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti	-	33.970.755	26.470.205
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	-	935.468	933.093
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	-	0	15.457
F) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	-	3.989.957	3.758.596
di cui per estinzione anticipata di prestiti			
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		-915.249	-1.546.034
Altre poste differenziali			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	+	1.483.981	581.227
di cui per estinzione anticipata di prestiti			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	+	0	2.783.802
di cui per estinzione anticipata di prestiti			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	-	0	47.800
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	+	0	0
Equilibrio di parte corrente (O=G+H+I-L+M)		**568.732**	**1.771.195**

Equilibrio di parte capitale			
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	+	235.992	521.118
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	+	8.804.415	4.522.373
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	+	4.335.541	17.596.246
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	-	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	-	0	2.783.802
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve durata	-	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	+	0	47.800
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	-	0	0
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	-	8.533.832	13.059.821
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	-	4.522.373	6.455.532
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	-	0	0
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitali	+	0	15.457
Equilibrio di parte capitale (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E)		**319.744**	**403.839**

Equilibrio finale			
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve durata	+	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	+	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	+	0	0
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti a breve termine	-	0	0
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	-	0	0
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	-	0	0
Equilibrio finale (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		**888.476**	**2.175.034**
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			
Equilibrio parte corrente (O)		568.732	1.771.195
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	-	1.483.981	581.227
Entrate non correnti che non hanno dato copertura a impegni	-	0	0
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		**-915.249**	**1.189.968**

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati BDAP

Nel 2018 l'Ente presenta un disequilibrio di parte corrente di euro 1.546.034, che grazie prevalentemente all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e di entrate di parte capitale destinate a spese correnti, determina un equilibrio di euro 1.771.195. La Sezione ricorda all'Ente che assicurare l'equilibrio fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento del dettato costituzionale contenuto nell'art. 81 della Costituzione, elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli Enti locali.

Anche l'equilibrio di parte capitale di euro 403.839 risulta influenzato dall'utilizzo di avanzo di amministrazione per euro 521.118 e dalla destinazione di entrate correnti a spese di investimento per euro 47.780.

Posta rilevante nella verifica di tali equilibri è, al contempo e per entrambi, la decurtazione derivante dalla destinazione di entrate di parte capitale in favore della copertura della spesa corrente per euro 2.783.802. di tale importo non si ha la specifica avendo l'Ente dichiarato solamente di essersi avvalso della facoltà introdotta dal comma 866 della legge n. 205 del 2017 di destinare i proventi delle alienazioni patrimoniali al finanziamento della quota di capitale per l'ammortamento di mutui per euro 1.189.969, come indicato nella relazione dell'Organo di revisione a pag. 9.

L'equilibrio finale della provincia di Pescara è, pertanto, positivo e pari ad euro 2.175.034, in miglioramento rispetto al precedente esercizio.

In merito all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione in parte corrente, come specificato nella relazione dell'Organo di revisione a pag. 12, trattasi di somme liberate, accantonate per fondo contenzioso (euro 500.000) e per passività potenziali (euro 81.227).

La Sezione osserva la scelta dell'Ente di utilizzare avanzo di amministrazione per spese correnti, considerando che già con le cospicue somme per entrata di capitale destinate a spesa corrente si sarebbe garantito l'equilibrio.

Relativamente all'avanzo utilizzato per spese di investimento trattasi di avanzo destinato agli investimenti per euro 333.052 (somme accantonate per il completamento degli interventi di miglioramento dell'accessibilità dell'area collinare a ridosso della Val Pescara, iscritto sul capitolo

di spesa 27071/20 e finanziato con trasferimento regionale che nel corso dell'anno 2017 è stato erroneamente riaccertato e, pertanto, confluito nell'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti) e di una quota di avanzo vincolato dall'Ente pari ad euro 188.066 (per completamento e miglioramento SR 539).

3. Analisi della gestione della liquidità

La gestione finanziaria dell'Ente è analizzata con riferimento ai flussi di cassa ed ai relativi saldi, nonché all'eventuale utilizzo degli strumenti dell'anticipazione di tesoreria e/o liquidità.

Tabella 3 – Gestione di cassa

	2017	2018
	euro	euro
FONDO CASSA INIZIALE (A)	**18.026.298**	**12.151.716**
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.232.091	31.349.991
TITOLO II - Trasferimenti correnti	11.094.528	3.227.460
TITOLO III - Entrate extratributarie	2.425.137	3.889.484
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	7.025.550	17.718.902
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0
TITOLO VI - Accensione prestiti	741.282	552.782
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0
TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	4.092.121	4.244.518
TOTALE ENTRATE (B)	**35.610.710**	**60.983.137**
TITOLO I - Spese correnti	22.902.166	36.887.008
TITOLO II - Spese in conto capitale	10.540.790	13.583.679
TITOLO III - Spese per incremento di attività finanziarie	0	0
TITOLO IV - Rimborso prestiti	3.989.957	5.107.871
TITOLO V - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0	0
TITOLO VII - Spese per conto terzi e partite di giro	4.052.378	4.317.639
TOTALE SPESE (C)	**41.485.292**	**59.896.197**
FONDO CASSA FINALE (D= A+B-C)	**12.151.716**	**13.238.656**
di cui vincolati	6.063.836	4.496.240

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati di rendiconto e BDAP

Come si evince dalla lettura dei dati della tabella, l'Ente presenta, a fine esercizio 2018, un fondo cassa positivo e pari ad euro 13.238.656 - di cui fondi vincolati euro 4.496.240 -, in aumento rispetto all'esercizio precedente (euro 1.086.940). Ciò è determinato da un incremento delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) complessivamente pari ad euro 31.349.992, di cui 13.019.079 incassi in conto residui (su un totale residui di euro 15.953.169).

L'Organo di revisione comunica (cfr. questionario pag. 4) che l'Ente ha subito pignoramenti di somme di denaro presso il tesoriere per euro 1.492.014 (in aumento rispetto ai pignoramenti del 2017 pari ad euro 721.403). La Sezione si riserva al riguardo di compiere un successivo approfondimento avendo riscontrato fra gli allegati al rendiconto una somma complessiva di circa euro 124.000 per pignoramenti vari.

Si evidenzia, infine, che la provincia di Pescara non ricorre né ad anticipazione di tesoreria, né ad anticipazione di liquidità.

4. *La gestione dei residui*

L'art. 228, c. 3, del Tuel, prescrive "*Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*"

Il d.lgs. n. 118 del 2011, infatti, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, ha confermato la necessità dell'operazione annuale di riaccertamento dei residui, e all'art. 3, c. 4, richiamato dall'art. 228, c. 3, del Tuel, precisa che "*possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate, esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili … Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate*." Appare evidente la connessione fra la corretta effettuazione dell'operazione di riaccertamento dei residui, in particolare attivi, e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio. I residui attivi, come visto, unitamente alla cassa, costituiscono la componente positiva del risultato d'amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art. 186 Tuel) che, se positivo, può essere utilizzato, nel bilancio dell'esercizio successivo per dare copertura a predeterminate spese (art. 187 Tuel), nonché per ripianare eventuali, precedenti, disavanzi di amministrazione o di gestione (art. 193 Tuel).

Nel caso in cui, pertanto, l'avanzo d'amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, non adeguatamente garantiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità, la copertura per le spese da ultimo elencate sarebbe solo fittizia, costituendo il presupposto per l'emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa.

Le tabelle che seguono indicano le movimentazioni delle partite contabili che hanno interessato i residui, attivi e passivi, nell'esercizio in osservazione.

Tabella 4 - Residui attivi

2017	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX	Totale
RESIDUI INIZIALI	4.526.424	8.394.365	4.353.816	14.076.735	0	337.557	0	33.105	31.722.002
RISCOSSIONI C/R	1.524.714	2.751.252	733.059	4.939.870	0	33.926	0	24	9.982.846
RESIDUI DI COMPETENZA	12.971.898	3.548.740	1.830.155	865.311	0	677.194	0	84	19.893.383
RESIDUI ELIMINATI/ MAGGIORI ENTRATE	-20.439	-1.200.771	-1.336.276	-1.788.162	0	-41.873	0	-32.637	-4.420.157
TOTALE RESIDUI	**15.953.170**	**7.991.082**	**4.114.637**	**8.214.014**	**0**	**938.952**	**0**	**527**	**37.212.382**
% RISCOSSIONE RESIDUI	33,68%	32,77%	16,84%	35,09%	0,00%	10,05%	0,00%	0,07%	31,47%
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	59,84%	29,84%	51,96%	29,32%	0,00%	48,91%	0,00%	0,00%	43,70%

2018	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX	Totale
RESIDUI INIZIALI	15.953.170	7.991.082	4.114.637	8.214.014	0	938.952	0	527	37.212.382
RISCOSSIONI C/R	13.019.079	1.339.038	1.436.981	2.930.372	0	552.782	0	42	19.278.294
RESIDUI DI COMPETENZA	3.784.218	529.646	1.960.148	2.441.677	0	366.039	0	17.617	9.099.345
RESIDUI ELIMINATI/ MAGGIORI ENTRATE	-1.436	-231.963	-700.228	-2.328.260	0	-357.717	0	-41	-3.619.645
TOTALE RESIDUI	**6.716.873**	**6.949.727**	**3.937.576**	**5.397.059**	**0**	**394.492**	**0**	**18.061**	**23.413.788**
% RISCOSSIONE RESIDUI	81,61%	16,76%	34,92%	35,68%	0,00%	58,87%	0,00%	7,97%	51,81%
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	17,11%	21,90%	44,42%	14,17%	0,00%	100,00%	0,00%	0,41%	17,91%

Nb: Il totale residui attivi differisce di un euro dal totale in tabella 1 per arrotondamenti.

Tabella 5 - Residui passivi

2017	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VII	Totale
RESIDUI INIZIALI	22.231.991	11.129.197	0	1.349.275	0	793.672	35.504.134
PAGAMENTI C/R	9.176.613	6.614.370	0	1.349.275	0	391.968	17.532.227
RESIDUI DI COMPETENZA	20.245.202	4.607.412	0	1.349.275	0	431.770	26.633.658
RESIDUI ELIMINATI/ MAGGIORI ENTRATE	-1.324.393	-1.350.814	0	0	0	-354.661	-3.029.868
TOTALE RESIDUI	**31.976.186**	**7.771.424**	**0**	**1.349.275**	**0**	**478.813**	**41.575.698**
% PAGAMENTI RESIDUI	41,28%	59,43%	0,00%	0,00%	0,00%	49,39%	49,38%
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	59,60%	53,99%	0,00%	33,82%	0,00%	10,55%	52,65%
2018	**Titolo I**	**Titolo II**	**Titolo III**	**Titolo IV**	**Titolo V**	**Titolo VII**	**Totale**
RESIDUI INIZIALI	31.976.186	7.771.424	0	1.349.275	0	478.813	41.575.698
PAGAMENTI C/R	23.559.182	4.350.794	0	1.349.275	0	426.190	29.685.441
RESIDUI DI COMPETENZA	13.142.379	3.826.936	0	0	0	370.644	17.339.959
RESIDUI ELIMINATI/ MAGGIORI ENTRATE	-1.474.631	-2.637.622	0	0	0	-46	-4.112.299
TOTALE RESIDUI	**20.084.752**	**4.609.944**	**0**	**0**	**0**	**423.221**	**25.117.917**
% PAGAMENTI RESIDUI	73,68%	55,98%	0,00%	0,00%	0,00%	89,01%	71,40%
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	49,65%	29,30%	0,00%	0,00%	0,00%	8,70%	36,47%

Nb: Il totale residui passivi differisce di un euro dal totale in tabella 1 per arrotondamenti.

A chiusura dell'esercizio 2018, dopo l'operazione di riaccertamento ordinario (al 31 dicembre 2018, ai sensi del predetto art. 3, c. 4, del d.lgs. n. 118 del 2011), la provincia di Pescara, mostra i seguenti risultati:

- totale dei residui attivi pari ad euro 23.413.788 e totale dei residui passivi pari ad euro 25.117917, con una eccedenza dei secondi sui primi;
- residui attivi prodotti dalla competenza 2018 pari ad euro 9.099.345 - con una percentuale di formazione dei residui del 17,91% (incidenza dei residui 2018 sugli accertamenti di competenza 2018) - residui passivi prodotti dalla competenza 2018 pari ad euro 17.339.959 - con una percentuale di formazione dei residui del 36,47% (incidenza dei residui 2018 sugli impegni di competenza 2018);
- residui attivi degli esercizi precedenti al 2018 pari ad euro 37.212.382 - con una percentuale di smaltimento dei residui del 51,81% - residui passivi pari a euro 41.575.698 – con una percentuale di smaltimento dei residui del 71,40%.

Si evidenzia una riduzione del totale dei residui attivi come pure dei passivi, determinata rispettivamente, dalla riscossione dei residui attivi del Titolo I, Entrate correnti, per euro 13.019.079, e dal pagamento di residui passivi del Titolo I, Spese correnti, per euro 23.559.182.
Alla luce del quadro sopra riportato, la Sezione, come già sottolineato in sede di analisi dei rendiconti 2015/2016/2017, richiama l'attenzione dell'Ente ad una corretta applicazione del principio di competenza finanziaria rafforzata, che come noto ha comportato una corrispondenza tra il momento dell'imputazione in bilancio, da individuarsi in base al criterio dell'esigibilità, e quello di manifestazione monetaria delle operazioni; ciò dovrebbe determinare un fisiologico contenimento degli *stock* dei residui attivi e passivi, i quali dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio, ma non ancora riscosse o pagate al termine dello stesso.

5. Organismi partecipati

L'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (TUSP), al comma 1, recita "*…le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".* Il successivo comma 3, prevede, poi, che "*I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4".*
Al riguardo la Sezione osserva che la provincia di Pescara ha regolarmente trasmesso la ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2018 effettuata con deliberazione di Consiglio provinciale n. 71 del 20 dicembre 2019.
L'Ente ha deliberato di:

- confermare il mantenimento della società Provincia Ambiente S.p.a.;
- di dare atto che, per le seguenti società: Pescarainnova S.r.l., Terre D'Abruzzo S.c.a.r.l., Centro Agro Alimentare "*La Valle della Pescara*" S.c.a.r.l., Autoparco Montesilvano S.r.l.:
  - ✓ questo ente, in ottemperanza alla deliberazione del Consiglio Provinciale CP-2017-0000023 del 29 settembre 2017 avente ad oggetto: "*Revisione Straordinaria delle Partecipate ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016*", ha provveduto alla dismissione con conseguente procedura di alienazione ad evidenza pubblica;
  - ✓ l'esito dei procedimenti così attivato è stato infruttuoso in quanto non è pervenuta alcuna offerta;
  - ✓ in applicazione del d. lgs. n. 175 del 2016 e con modalità e tempi ivi previsti, sono state invitate le società alla cessazione della partecipazione con la conseguente

liquidazione delle quote entro 12 mesi in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice civile;

- confermare la conclusione della procedura di liquidazione per la società Palacongressi S.p.a..

L'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto, comunica che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate. Specifica, inoltre, che la nota informativa del prospetto di verifica dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati non è corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo. Al contrario, nella relazione al rendiconto 2018, riporta che la nota informativa reca l'asseverazione del revisore legale della società partecipata e quello dei responsabili dei servizi bilanci e programmazione.

Si raccomanda, poi, all'Organo di revisione di prestare maggior attenzione nella compilazione del questionario.

La Sezione ricorda, infine, che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato nella deliberazione delle Sez. aut. n. 19 del 2017.

Si osserva, altresì, che la presenza di partecipazioni di esigua entità, fatte salve quelle relative ad affidamenti in house, secondo orientamento generale della Corte, non giustifica il mantenimento delle stesse, dato che tali partecipazioni non consentendo un controllo sulla partecipata, ne costituirebbero un mero investimento in capitale di rischio. Si determinerebbe, in questo modo, un contrasto con la volontà del legislatore che vuole evitare che le pubbliche amministrazioni detengano partecipazioni societarie al solo scopo di esercitare attività imprenditoriali o di investimento.

Anche per tali motivi si invita l'Ente ad attivare un sistema informativo in grado di monitorare i rapporti tra l'Ente e gli organismi partecipati, per accertare l'esatto valore delle partite reciproche e, ancor più, per rilevare l'eventuale rischio esistente ai sensi dell'art.6 c.2 del d. lgs. n.175 del 2016.

6. Altre irregolarità-criticità riscontrate nell'analisi del questionario dell'Organo di revisione al rendiconto 2018

Sebbene l'Organo di revisione, come già precedentemente segnalato, abbia certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare sulla gestione 2018, dall'analisi della relazione prodotta emerge, oltre a quanto precedentemente segnalato, la presenza delle seguenti irregolarità/criticità:

- Il riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per gli importi riportati nelle tabelle sottostanti:

Tabella 6 - Debiti fuori bilancio

	2017	2018
Totale debiti fuori bilancio riconosciuti	**1.089.861**	**985.591**
di cui:		
Sentenze esecutive	1.022.170	426.529
Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni	-	-
Ricapitalizzazione di società a partecipazione pubblica	-	-
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza	-	31.536
Acquisizione di beni e servizi	67.691	527.526

Fonte: Relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2018

Tabella 7 - Debiti fuori bilancio riconosciuti o segnalati dopo la chiusura dell'esercizio

	2017	2018
Totale debiti fuori bilancio riconosciuti o segnalati dopo la chiusura dell'esercizio	**-**	**846.577**
di cui:		
Debiti riconosciuti e finanziati	-	2.576
Debiti in attesa di riconoscimento	-	844.001

Fonte: Relazione dell'Organo di revisione ai rendiconti 2018

Come attestato dalla relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione al rendiconto 2018, le delibere di riconoscimento e finanziamento dei debiti i suindicati risultano trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

Dall'analisi del prospetto degli indicatori presente sulla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) è emerso che l'Ente presenta un indice P6 "*Debiti riconosciuti e finanziati*" pari a 2,49 superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente (<=1%).

La Sezione ricorda che la formazione di debiti fuori bilancio costituisce indice della difficoltà dell'Ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dal Tuel. Quando il fenomeno assume dimensioni rilevanti e reiterate in più esercizi finanziari, è presumibile che gran parte dei debiti fuori bilancio sia riconducibile alla incapacità di porre in essere una corretta politica di programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese, alla possibile sottostima degli stanziamenti di bilancio rispetto alle effettive necessità di spesa, ovvero al fine di garantire i vincoli del pareggio e degli equilibri interni. Si raccomanda all'Ente, di porre in essere tutte le azioni necessarie a rimuovere le cause che determinano la formazione di debiti fuori bilancio. Si ricorda, infine, che, a seguito della nuova riforma contabile attuata dal d.lgs. n. 118 del 2011, per escludere l'emersione di debiti occulti e pregressi, come pure i ritardi nei pagamenti, ai sensi del riformato articolo 183, comma 8, del Tuel, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni di spesa ha l'obbligo di accertarsi che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; l'eventuale violazione del predetto obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Per quanto attiene la somma - non esigua - di euro 527.526 per l'acquisto di beni e servizi si ricorda l'obbligo di una puntuale verifica che la prestazione abbia prodotto un effettivo arricchimento per l'Ente.

La Sezione, pertanto, come già segnalato nella deliberazione n. 180 del 2019, relativa all'analisi dei rendiconti 2015/2016/2017, invita l'Organo di revisione e l'Amministrazione ad effettuare un'attenta ricognizione e valutazione delle potenziali passività, ponendo sotto tutela gli equilibri del bilancio mediante accantonamenti specifici nei fondi rischi, ai fini di una sana e corretta gestione finanziaria.

- Contratto di finanza derivata, *interest rate swap plain vanilla* (data inizio contratto 30.06.2007, scadenza 31.12.2025).

  In merito l'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto, comunica che l'Ente non ha costituito, nell'avanzo di amministrazione, un apposito fondo rischi, al fine di tutelare l'Ente dai rischi futuri dei contratti in essere, precisando tuttavia in nota che "*Lo swap non prevede un rischio da ribasso dei tassi di interesse proprio per la tipologia di swap Pertanto non è stata prevista alcuna criticità per l'ente tale da motivare la costituzione di apposito fondo rischi*". Questa Corte, rinnova in casi come questo l'invito a compiere valutazioni massimamente prudenziali.
- La Sezione evidenzia che la provincia di Pescara presenta un indice di tempestività dei pagamenti pari 69,39, in miglioramento rispetto all'esercizio precedente (77,12), ma comunque oltre il limite legale.

  L'Organo di revisione comunica, nel questionario, che in caso di superamento dei termini di pagamento non sono state indicate le misure da adottare per rientrare nei termini, ma ha precisato in nota che "*Nel corso del 2019 il dirigente del settore II amministrativo contabile ha inviato apposite comunicazioni in data 25.02/30.04/02.12.2019*". Si ribadisce all'Ente, come già indicato in sede di analisi dei rendiconti 2015/2016/2017, la necessità di attivare le azioni utili al fine di riportare nei termini le procedure di pagamento anche attraverso adeguate scelte di riorganizzazione dei flussi amministrativi e degli uffici.
- L'Organo di revisione comunica che la spesa del personale complessivamente impegnata nell'anno 2018, come da rendiconto della gestione, non rispetta il limite (30% per le città metropolitane e le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri; 50% per gli altri enti) disposto dall'art. 1, comma 421, legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).

Tabella 8 – limiti di spesa per il personale

Spesa del personale di ruolo 2014	Limite 50% della spesa del personale di ruolo 2014	Spesa di personale complessivamente impegnata nel 2018	Sforamento
11.393.053	5.696.527	6.380.060	-683.534

Dalla consultazione del sito istituzionale della Provincia si rinviene il Decreto del Presidente sulla dotazione organica 2019 che, facendo riferimento ad un precedente decreto (DDP n. 15 del 28 febbraio 2015) indica gli importi degli impegni 2014 (euro 11.393.053) e quindi il limite (euro 5.696.527). Si osserva, però, che in detto ultimo decreto è, inoltre, citato un ulteriore atto di rideterminazione della dotazione organica (decreto n. 63 del 9 maggio 2018) che determinando una riduzione della spesa complessiva (euro 5.696.194) riconduce la stessa al di sotto del limite normativo. Questa Corte si riserva di verificare il rispetto di tale previsione nella deliberazione riferita al controllo dell'esercizio 2019 anche in considerazione del fatto che nel questionario si segnala che, a seguito del ricollocamento in Regione del personale già adibito all'esercizio di funzioni non fondamentali non più esercitate dalla Provincia (dopo l'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014), durante l'anno 2018, non hanno avuto un flusso ordinario i trasferimenti regionali già destinati all'Ente per finanziare la relativa spesa.

Si rileva, poi, che l'Ente non ha provveduto alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2018, come stabilito dall'art. 16, comma 26, del decreto legge n. 138 del 2011, poiché la somma impegnata è pari a zero, pertanto, non vi è stato alcuna violazione normativa. Si osserva, tuttavia, che la trasmissione dell'apposito prospetto ed il suo caricamento sui canali informatici adibiti per la trasparenza ed il controllo, sia pur senza movimenti, è buona prassi amministrativa e favorisce la continuità della vigilanza nei vari esercizi.

Consultando il sito istituzionale non si è, di poi, rinvenuto un regolamento interno per le spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000. Al riguardo questa Sezione ritiene opportuno che l'Ente adotti uno specifico regolamento disciplinante le spese di rappresentanza, in quanto, in coerenza con i principi generali di coordinamento della finanza pubblica, va perseguito il contenimento delle spese di rappresentanza che, essendo non direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse che potrebbero, invece, essere destinate a garantire migliori servizi al cittadino.

L'adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, che sono, quindi, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre al rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa – contabile non discrezionale, rispettosa di norme adottate in precedenza, inserite, quindi, nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo, così, l'efficacia dell'attività ordinaria e un costante monitoraggio del contenimento della spesa, così come imposto dalla vigente normativa.

Si osserva, infine, che dalla lettura della relazione tecnica della gestione 2018 si rilevano spese per pubblicazione bandi di gara e si osserva la presenza di una apposita Sezione Bandi di gara e contratti, su Amministrazione trasparente, anche con un link degli acquisti telematici. Si richiama, ad ogni modo, l'Ente al rispetto delle procedure di acquisto secondo la normativa

vigente, procedendo ad effettuare acquisti al di fuori del MePa o della Consip solo per i beni e servizi non presenti o al di sotto della soglia di riferimento.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità sopra evidenziate nel merito.

Per l'effetto:

- l'Ente è tenuto a porre in essere azioni volte a favorire la riconduzione delle stesse entro i parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, dandone apposita comunicazione a questa Sezione;
- l'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere;

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Presidente della Provincia e all'Organo di revisione della Provincia di Pescara.

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 21 aprile 2020.

L'Estensore
F.to Marco VILLANI

Il Presidente
F.to Manuela ARRIGUCCI

Depositata in Segreteria il 7 maggio 2020

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto
F.to Lorella GIAMMARIA